



Camera dei Deputati

Commissione Giustizia  
Legge annuale per il mercato e la concorrenza  
(AC. 3012 Governo)

AUDIZIONE DELL'ORGANISMO UNITARIO  
DELL'AVVOCATURA (OUA)  
17 giugno 2015

L'Organismo Unitario dell'Avvocatura italiana apprezza questa occasione di approfondimento sugli aspetti del DDL che hanno un inevitabile impatto sulla professione forense.

Nel merito dell'impianto complessivo del DDL l'OUA ribadisce che è interesse dell'Avvocatura, come parte del più generale sistema produttivo, lo sviluppo e l'implementazione della concorrenza nei settori dei servizi. Tuttavia, su alcuni aspetti molto importanti, ferma restando l'assoluta disponibilità al confronto dell'Avvocatura, rimangono, e verranno evidenziate nel prosieguo, notevoli perplessità.

Nello specifico ci si riferisce alla forma, ipotizzata nel DDL, di esercizio in forma strutturata della professione Forense.

L'OUA sottolinea che le perplessità non sono motivate da preconcetti o pregiudizi o da incapacità di accettare il cambiamento del modo di interpretare la professione, tanto è vero che è stata la stessa Avvocatura a chiedere una forma societaria per l'esercizio della professione con la Mozione n. 51 del Congresso di Venezia, ma dalla seria preoccupazione che questa iniziativa legislativa che parte da Ministeri tradizionalmente lontani dal Mondo dell'Avvocatura (Ministero dello Sviluppo economico) non abbia avuto il necessario approfondimento circa le conseguenze che la forma proposta comporterebbe, in particolare dal punto di vista della necessità di salvaguardare l'indipendenza e la libertà dell'avvocato nell'esercizio del suo mandato e la stabilità del sistema previdenziale (Cassa Forense). Senza l'Avvocatura libera non esiste amministrazione della Giustizia. Tuttavia, se questa eventualità non fosse presa in considerazione, ribadiamo la necessità di considerare con grande attenzione tutte le osservazioni tecniche e giuridiche che di seguito elenchiamo. Non vorremmo che un ddl, che nasce con la finalità di rendere più competitiva la professione forense e il Paese, terminasse per essere inutile e controproducente.

Quindi, facendo, invece, riferimento all'articolo 28, l'Oua insiste nella valutazione positiva rispetto alla previsione di apertura di spazi professionali sull'autentiche relative ai trasferimenti di proprietà (donazione...ecc) di immobili sotto i 100 mila euro, anche per gli avvocati. In tal senso, risultano incomprensibili le osservazioni critiche rispetto a una presunta riduzione dei controlli. L'avvocatura italiana è in condizione di operare in questo ambito garantendo ferrei criteri di qualità e di legalità. Auspichiamo, quindi, che questa

norma venga mantenuta, anche perché sono evidenti le ricadute economiche positive tanto per i cittadini, quanto per una categoria che ha raggiunto circa 230 mila professionisti. Ogni riforma che coinvolge così profondamente la struttura della professione forense deve passare da una ampia concertazione con gli *stakeholders*.

## 1. OSSERVAZIONI SU ART. 26

### 1.1 Applicabilità della l. n. 183/2011

In particolare, le osservazioni si concentrano sulla struttura societaria proposta nel DDL. Le novità introdotte nel 2011 con la legge n. 183, per tutte le categorie professionali, spinsero, come noto, il Parlamento ad inserire all'interno della **riforma forense (L. 247/2012)** la delega al Governo per l'emanazione di una disciplina "*specificata*" delle società tra avvocati che tenesse conto sia delle possibilità consentite dalla L. 183/2011, sia delle peculiarità della professione forense. Infatti, analizzando i principi e criteri direttivi fissati dal Parlamento per l'esercizio della delega si nota come sia stato chiesto all'esecutivo di "*prevedere che l'esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all'albo*". Da ciò consegue che le nuove Società Tra Avvocati avrebbero potuto essere costituite non più solo secondo il modello della società in nome collettivo, ma, alla stregua delle altre Società tra Professionisti, con **tutte le forme previste dal codice civile**. Tuttavia, il termine previsto dall'art. 5 della legge n. 247/2012 per l'esercizio, da parte del Governo, della delega finalizzata all'adozione di un decreto legislativo sulle società tra avvocati è scaduto, senza che alcun provvedimento sia stato in effetti preso.

Il 20 febbraio scorso, è stato reso noto un testo normativo, all'interno del c.d. DDL Concorrenza, dal contenuto estremamente sommario e incerto, in materia di associazioni e società. Il testo trova "ispirazione" dal parere del 4 luglio 2014 n. 1137 dell'autorità antitrust, che espressamente faceva avanzare la proposta di aprire il mercato dei servizi legali anche a soci non avvocati. Alcune di queste proposte sono state veicolate nel DDL Concorrenza, ma forse si è andati anche oltre quanto proposto dall'Autorità. Ad avviso

dell'OUA non sussiste alcuna ragione giuridica o metagiuridica per cui la forma societaria prevista per gli avvocati debba necessariamente essere identica alla forma prevista per altre categorie professionali. Con l'abrogazione, infatti, dell'art. 5 della L.F., senza al contempo inserire una "nuova" forma societaria secondo alcuni commentatori si avrebbe "tout court" l'applicabilità alle società tra avvocati della normativa generale in materia di società professionali, contenuta nella **legge di stabilità n. 183/2011** e attuata con **d.m. 8.2.2013 n. 34** (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico). Secondo altri commentatori tale applicabilità tout court non sussisterebbe, in quanto espressamente esclusa dalla Relazione di accompagnamento al Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 183, in cui si esclude l'applicabilità agli avvocati della L. 183/2011.

In altre parole, in estrema sintesi, secondo alcuni autorevoli commentatori le società tra avvocati non possono essere disciplinate dalla **legge di stabilità 183/2011** e dal **decreto ministeriale n. 34/2013** che, tra le altre cose, ha ammesso la **partecipazione di soci di capitale pur di minoranza nelle società tra professionisti. Pertanto, la prima criticità emerge sin dal primo approccio alla normativa. Abrogando l'art. 5 della L.F. con il testo che oggi abbiamo di fronte, non si è certi di quale normativa si vada ad applicare alle società tra avvocati, in assenza di una specifica previsione normativa.**

## **1.2 Criticità su problematiche fiscali**

Tuttavia, ammesso e non concesso che la disciplina applicabile alle società tra avvocati sia quella prevista in generale dalla L. n. 183/2011, occorre tenere presente che la società tra professionisti, disciplinata in tali norme, è stata una assoluta delusione e dalla entrata in vigore della disciplina, sino ad oggi, solo poche società sono state costituite sotto quella forma, mortificando così ogni speranza di aumento di concorrenzialità nei settori professionali e sterilizzando anche le richieste provenienti anche dagli stessi settori professionali, di avere forme normative che favoriscano la strutturazione degli studi, anche al fine di beneficiare dei fondi comunitari destinati ai professionisti.

Un grosso elemento di incertezza, che sicuramente ha contribuito a ritardarne la diffusione, relativo alle STP è quello della classificazione e categorizzazione del reddito da

esse prodotto ed il rischio di una assimilazione ad esse avrebbe comportato difficoltà nella adozione di detta forma. A tal proposito, occorre precisare che grosse problematiche afferiscono, in particolare, alla qualificazione del reddito delle STP strutturate sotto forma di società, in particolare di capitale. Infatti, le società in generale, sono assoggettate a un regime di prelievo fiscale differente rispetto a quello delle attività professionali. In particolare, nell'ambito del reddito d'impresa si applica quale criterio di imputazione del reddito quello di competenza, a differenza di quello di cassa, tipico per i redditi di lavoro autonomo, con la conseguenza di dover versare le imposte anche con riferimento a compensi non percepiti. Infine, i clienti che rivestono la qualifica di sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta d'acconto i compensi corrisposti ai titolari di reddito di lavoro autonomo ma non quelli destinati a confluire nell'ambito del reddito d'impresa. Nello specifico, l'Agenzia delle Entrate, in relazione ad una Risoluzione riguardante una società di Ingegneria strutturata sotto forma di società di capitali, ha formulato parere (Risoluzione 4 maggio 2006 n. 56/E) che in generale, nell'ipotesi di reddito prodotto da società di professionisti strutturate in forma di società di capitale debba considerarsi reddito di impresa. Successivamente è stato riconfermato l'indirizzo in base al quale nell'ipotesi di STP strutturata sotto forma di società di capitali il reddito prodotto deve essere considerato reddito di impresa. L'Istituto di ricerca dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili ha osservato infine nella Circolare 34/E del 2013 che la discrasia tra natura commerciale del tipo societario eventualmente adottato e quella eminentemente professionale dell'attività svolta determina una situazione antinomica difficilmente risolvibile in via interpretativa ed ha auspicato un indispensabile chiarimento in via normativa. Il chiarimento normativo non è stato possibile. Infatti, già in sede di schema di decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali, vi era stato un tentativo di regolamentazione del regime fiscale delle STP (costituite ai sensi dell'art 10 della L. 12 novembre 2011 n. 183). Tuttavia, le Commissioni Finanze di Camera dei Deputati e del Senato hanno chiesto al Governo di eliminare tale norma, perché come congegnata, avrebbe reso **estremamente difficile** la possibilità di adottare tali società. L'intervento proposto dal Governo poneva infatti, numerose problematiche, in particolare si sarebbe creato un doppio binario, civilistico e contabile. Altre problematiche avrebbero riguardato la disciplina dell'attribuzione delle ritenute d'acconto ed il regime da applicare alle società già costituite. In sede di parere sullo schema di decreto, il 7 agosto 2014, la Commissione

Finanze della Camera ha affermato, infatti, che l'introduzione dell'articolo relativo alla modalità di tassazione del reddito prodotto dalle STP nel decreto semplificazioni, così come predisposto rischia di *“non costituire una semplificazione per le STP in forma di società di capitale e società cooperative, le quali dovranno tenere una **duplice contabilità** e redigere un **doppio bilancio**: uno civilistico, basato sul principio di competenza economica, e uno fiscale, ispirato al criterio di cassa”*. Ciò comporterebbe la proliferazione di adempimenti tra loro scarsamente conciliabili, tali da rendere economicamente non convenienti l'impiego di tali forme societarie. Anche la Commissione Finanze del Senato ha affermato che la norma avrebbe creato una **contraddizione** ed ha proposto una separazione fra tassazione, come reddito di impresa, del reddito delle STP assoggettato ad imposta proporzionale, considerando le prestazioni dei soci come componenti negative di tale reddito e una tassazione dei redditi percepiti dai soci professionisti delle STP intesi come redditi di lavoro autonomo (da assoggettarsi a ritenuta da parte della società stessa). **Il testo del DDL non fornisce alcun chiarimento su questo problema.**

### **1.3 Criticità su problematiche previdenziali**

Configurandosi il reddito prodotto dalla società reddito di impresa, devono essere evidenziate le **problematiche evidenziate dalla Cassa Forense**. L'organo previdenziale ha infatti paventato il rischio che l'introduzione di forme societarie che possono dar luogo a redditi diversi da quelli professionali avrebbe consentito l'elusione delle normative previdenziali previste per gli avvocati con conseguente rischio di tenuta della Cassa Forense.

**Anche di questo non si è tenuto in alcun conto nel testo del DDL.**

È evidente che di questo bisogna tener conto e, sin da oggi, l'OUA a nome di tutta l'Avvocatura fa presente che per eventuali ripercussioni negative sulla cassa previdenziale degli avvocati, conseguenti alla mal ponderata introduzione di normative che prestano il fianco alla elusione degli obblighi contributivi e previdenziali, nessun Avvocato dovrà subire conseguenze negative.

**Anche per questo motivo l'OUA chiede, per il momento lo stralcio delle norme proposte, con la assicurazione e l'intendimento di farsi parte diligente per avanzare essa stessa proposte.**

#### **1.4 Criticità su problematiche civilistiche e fiscali connesse alla trasformazione dello studio legale in società tra professionisti.**

Altra problematica da affrontare è quella di verificare se sia possibile transitare a forme di esercizio della professione più strutturate senza dover cessare la propria attività professionale, conferendo in buona sostanza la propria clientela nello studio legale ovvero trasformando il proprio studio in una forma più strutturata.

**La questione è di vitale importanza ma anche su questa questione vi è assoluto disinteresse nel testo del DDL.**

Infatti, forme strutturate di esercizio della professione non possono diffondersi se non si scioglie il nodo di come far confluire in esse le esperienze in corso dei professionisti senza che questi debbano cessare la loro attività.

Sotto il profilo della cessione e del conferimento di clientela nello studio professionale l'ostacolo finora emerso è rappresentato dalla circostanza che non essendo il professionista un imprenditore, lo studio non è una azienda e dunque non è applicabile, in assenza di esplicite indicazioni del legislatore, la disciplina del conferimento d'azienda.

Il tradizionale orientamento della Giurisprudenza escludeva, infatti, la possibilità di concludere un valido contratto di cessione dello studio professionale.

Si affermava che l'attività professionale, anche se svolta con ausiliari e mezzi strumentali ingenti, è e resta strettamente personale. Pertanto, era negata la validità del Contratto di cessione dello studio e del suo avviamento (cfr. Cassazione SSUU 21 luglio 1967 n. 1889; Cass. Sez I, 899/1979).

L'impostazione tradizionale è stata ormai superata dalla giurisprudenza di legittimità, la quale a seguito dell'evoluzione normativa nell'ambito delle professioni regolamentate è pervenuta ad affermare che è lecito il contratto di cessione dello studio e della clientela dietro versamento di un corrispettivo (Cassazione Civ. sez II, 9 febbraio 2010, n. 2860).

In tale orientamento si inquadrano le pronunce della Cassazione secondo le quali anche gli studi professionali possono essere organizzati in forma di azienda ogni qualvolta al profilo

personale dell'attività svolta si affianchino una organizzazione di mezzi e strutture numero di titolari e dipendenti ed ampiezza dei locali tali che il fattore organizzativo e l'entità dei mezzi impiegati. In tali ipotesi, valorizzando il concetto di trasferimento di azienda, la Giurisprudenza ha ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina della c.d. cessione di azienda professionale (cfr Cassazione, Sez. II Civile, 7 agosto 2002, n. 11896, Cassazione, Sez. V Civ, 3 maggio 2007 n. 10178).

Tali concetti, riferiti a studi di grosse dimensioni, sono stati poi successivamente ampliati anche in relazione a studi professionali di piccole dimensioni (Cassazione Sez. II Civ. , 9 febbraio 2010 n. 2860) laddove però l'elemento organizzativo risulti prevalente rispetto all'elemento dell'*intuitu personae*.

Per quanto riguarda la cessione della clientela in senso stretto allora riesce difficile ipotizzare una cessione in senso stretto in tutte quelle volte in cui l'elemento dell'*intuitu personae* risulti prevalente rispetto all'aspetto strutturale.

Si tratta di capire, allora, se possa essere oggetto di un corrispettivo il rapporto obbligatorio tra i professionisti interessati.

In altri termini, secondo la Giurisprudenza, il contratto risulterà validamente stipulato ogni qualvolta diretto a realizzare un interesse ritenuto meritevole di tutela, ogni volta in cui ad esempio il cedente si sia impegnato a favorire la prosecuzione del rapporto professionale tra i propri clienti e il professionista subentrante abbia in concreto assunto obblighi positivi di fare, non fare o permettere che possano essere autonomamente valutati e sottoposti a tassazione ai fini della determinazione del corrispettivo.

**Tuttavia non è possibile lasciare, per aspetti così importanti, il compito di chiarificazione all'alea di una supplezza giurisprudenziale che potrebbe essere, come si è già visto, ampiamente mutevole.**

La seconda domanda che ci si pone è se possa essere posta in essere una trasformazione dello studio da una forma associata ad una forma strutturata prevista per le STP.

Sotto il secondo profilo, stante il silenzio della legge 183/2011 occorre partire dalla qualificazione giuridica dello studio professionale associato.

Non esiste infatti una definizione univoca dello studio professionale associato.

La qualificazione delle associazioni professionali riveste una certa importanza allorquando i componenti associati ritengano utile trasformarsi in STP ai sensi della Legge 183/2011.

In particolare, potrebbe risultare applicabile la disciplina dettata in tema di trasformazione in forma di società di capitale ai sensi dell'art 2500 – ter cc. e ss.

Nell'ipotesi invece di trasformazione in forma di società di persone, qualora si acceda alla impostazione che vede l'associazione professionale come una forma di società di persone, si renderebbe applicabile la disciplina della trasformazione omogenea e i principi comuni alle trasformazioni societarie contenuti negli artt. 2498 – 2500 – bis cc.

**Si suggerisce, comunque, di dare esplicitazione normativa a queste questioni, ed inoltre di fornire esplicita previsione normativa, anche a fini di chiarezza, delle conseguenze fiscali di dette operazioni.**

### **1.5 Proposta dell'OUA**

In ogni caso le proposte che presenterà l'OUA terranno conto di dette criticità e cercheranno di scioglierle normativamente.

L'OUA, avrà nei suoi intenti, quello fondamentale di una sintesi tra le richieste (manifestate dalla Avvocatura con la Mozione n. 51 e 74 del Congresso di Venezia) di avere una normativa aggiornata per l'esercizio in forma strutturata della professione forense, e le esigenze (manifestate dagli Organi Istituzionali) di chiarimento degli aspetti fiscali e previdenziali e recepirà certamente anche alcune indicazioni dell'AGCM contenute nel parere formulato il 4 luglio 2014 n. 1137 denominato “*proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2014*”.

Nella tavola che segue, vengono sinteticamente presentate alcune osservazioni su criticità estremamente rilevanti.

Il Disegno di Legge, abrogando l'art. 5 dell'Ordinamento forense, senza riprenderne alcuni punti fondamentali nel nuovo art. 4 bis, comporta che:

*verrebbero abrogati, in quanto non riportati, in particolare:*

- la qualifica necessaria del titolo di avvocato per la partecipazione a socio (già alla lettera a dell'art. 5 abrogato);
- il limite della partecipazione del professionista ad una sola società (già alla lettera b dell'art. 5 abrogato);
- la qualifica dei redditi prodotti quali redditi con natura di redditi autonomi ai fini della tassazione (già alla lettera l dell'art. 5 abrogato);

- l'esclusione dell'attività dal campo dell'attività d'impresa e la conseguente "non fallibilità" della società (già alla lettera m dell'art. 5 abrogato).

Da ciò evidenti incertezze e/o contraddizioni:

- il titolo del nuovo articolo 4 bis parla di "esercizio della professione forense in forma societaria"; nel testo viene prevista l'iscrizione della società in una apposita sezione speciale dell'albo forense e ne viene previsto l'assoggettamento al codice deontologico forense (il che, dunque, fa ritenere che per farne parte si debba essere abilitati alla professione forense) ma non è più espressamente previsto che i soci (anche se "di capitale") siano necessariamente avvocati: nemmeno è previsto se possano farne parte soci esercenti diverse professioni, né (eventualmente) specificato quali;
- vengono eliminati i riferimenti alla natura professionale e non di impresa dell'attività ma viene lasciato inalterato l'art.18 lettere b e c, che regola le incompatibilità della professione con l'esercizio di impresa;
- rimane incerta la possibile sottoposizione della società a procedure fallimentari;
- si prospetta, così, l'assimilabilità dell'esercizio della professione forense all'attività di impresa senza tener conto delle evidenti specificità quali: l'autonomia del professionista e la natura di mandato fiduciario del rapporto con il cliente;
- si perpetua l'incertezza applicativa del regime fiscale (incertezza che – per condivisa opinione – ha costituito, fin qui, una rilevante causa del mancato "decollo" delle società tra professionisti).

Inoltre, qualora debba leggersi la nuova normativa quale ammissiva nella società di soci non iscritti all'albo forense ed in particolare di soci di capitale non professionisti: atteso il mancato richiamo alla L 183/11 che stabilisce le norme di incompatibilità per gli avvocati soci, l'osservanza del codice deontologico ed il criterio di affidamento degli incarichi, sorgono i seguenti rischi:

- pericolo concreto del condizionamento dell'attività professionale;
- rischio di perdere il requisito cardine di autonomia e autodeterminazione;
- pericolo di utilizzo di capitali di dubbia provenienza.

Per questi motivi, si ritiene di dover assumere posizione contraria rispetto all'ammissione di soci di capitale - non professionisti - nella società, in quanto tale previsione

evidentemente fa ricadere l'ambito applicativo della società in quello della società tout court, fallibilità inclusa, con tutte le conseguenze sintetizzate in precedenza.

### **1) Parte previdenziale**

#### **a) Contributo integrativo**

- 1) La percentuale da applicare varia nel tempo ed è diversa tra le varie professioni: primo problema, quindi, è determinare i riferimenti per l'aliquota applicabile.
- 2) La dichiarazione e il versamento non possono venir devoluti alla società "sic et simpliciter": ciò in quanto è previsto il "contributo minimo" a carico del singolo iscritto.
- 3) I professionisti possono entrare ed uscire dalla società in corso di esercizio mentre il contributo integrativo viene calcolato sull'intero esercizio.

In sostanza, se tutti i professionisti sono avvocati e aventi quindi il medesimo regime previdenziale, non appare complesso uniformare il conteggio.

Ma, se la società è composta da differenti professionisti:

- occorre unificare l'aliquota del contributo integrativo per le varie professioni;
- diversamente, la società deve applicare il contributo integrativo nella maggior percentuale dovuta con riferimento alle casse previdenziali in cui sono iscritti i singoli professionisti;
- il contributo incassato va ripartito tra i vari professionisti in conformità alla loro quota percentuale di partecipazione alla società perché essi provvedano alla dichiarazione individuale ed al versamento;
- il residuo va versato direttamente dalla società con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per i singoli professionisti soci, ripartendo quanto non già "girato" ai singoli in proporzione al volume d'affari totale di pertinenza delle singole casse (punto che diventa veramente rilevante se si ammettano soci non professionisti).

#### **b) Contributo soggettivo**

Vale quanto detto ut supra sub1), 2), 3) per il contributo integrativo.

Per assicurare una corretta uniformità negli oneri personali previdenziali ed altresì l'equilibrio di Cassa Forense, si ritiene congruo, anzitutto affermare l'assoggettamento all'obbligo contributivo di tutti gli emolumenti percepiti dai soci avvocati, quale ne sia il titolo e perciò anche di eventuali compensi per la gestione e l'amministrazione della società e degli utili maturati ed, in secondo luogo, ove ammessa la partecipazione di soci

non avvocati, tenuto conto del prevedibile minor introito per la Cassa, assoggettare, in ipotesi, al contributo “di solidarietà” tutto l'imponibile (da determinare con i medesimi criteri previsti per l'IRPEF), non già “girato” ai singoli soci professionisti, non applicando, su questa parte, la contribuzione individuale.

## **2) Parte fiscale**

### **a) Regime applicabile**

E' necessario confermare l'applicabilità del regime per cassa alle società, anche se costituite in forma di società di capitali. (L'applicazione del principio di tassazione “per competenza” non avrebbe conseguenze particolari, trattandosi di attività di “prestazione di servizi”, per la quale la fatturazione è obbligatoria solo al momento della percezione del corrispettivo: tuttavia si complicherebbe fortemente il regime per le spese inerenti le singole pratiche).

Tuttavia, punto essenziale è, come già visto, che il regime fiscale sia definito normativamente in modo chiaro e non “opinabile”.

### **b) Reddito professionale**

Appare necessario prevedere la tassazione, quale reddito professionale, dei compensi percepiti dai professionisti soci (o non soci) anche se qualificati come compensi per la gestione della società o quali utili: l'inclusione di tutti i corrispettivi quali componenti del reddito professionale è indispensabile, come sopra già visto, anche a tutela della Cassa Forense.

### **c) Regimi semplificativi, agevolativi e forfettari**

Il concetto da richiamare, per favorire regimi associativi e/o societari, soprattutto tra i giovani, dovrebbe consentire di usufruire di ogni regime semplificato ed agevolativo o forfettario, nel tempo vigente, alle associazioni e società in cui, in base al riparto, i singoli professionisti, associati o soci, rientrino nei limiti previsti per goderne. Altrimenti, si verifica un limite concreto alle associazioni tra giovani professionisti.

## **2. OSSERVAZIONI SU ART. 28**

L'OUA condivide pienamente l'ampliamento di competenze a favore dell'Avvocatura, ampliamento che rientra tra le precise istanze approvate dal XXXII Congresso Nazionale Forense di Venezia (mozione 21-22). L'OUA si dichiara certa che l'Avvocatura potrà adempiere a tali compiti garantendo piena qualità delle prestazioni richieste.

Roma, 17 giugno 2015